

---

Decreto legislativo 01/08/2011 N. 141  
Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22/08/2011

Modifiche ed integrazioni al Decreto  
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di  
ottimizzazione della produttività del lavoro  
pubblico e di efficienza e trasparenza delle  
pubbliche amministrazioni, a norma  
dell'articolo 2, comma 3, della Legge 4 marzo  
2009, n. 15

---

## **Preambolo**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della  
Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante  
delega al Governo finalizzata  
all'ottimizzazione della produttività del lavoro  
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle  
pubbliche amministrazioni, nonché  
disposizioni integrative delle funzioni  
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia  
e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in  
particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il  
quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla  
data di entrata in vigore del decreto legislativo  
attuativo della delega contenuta al comma 1  
del medesimo articolo 2, può adottare  
eventuali disposizioni integrative e correttive,  
con le medesime modalità e nel rispetto dei  
medesimi principi e criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  
286, recante riordino e potenziamento dei  
meccanismi e strumenti di monitoraggio e  
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei  
risultati dell'attività svolta dalle  
amministrazioni pubbliche, a norma  
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  
e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  
303, recante ordinamento della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11  
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  
modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165, recante norme generali sull'ordinamento  
del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche, e successive  
modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  
agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  
150, recante attuazione della legge 4 marzo  
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della  
produttività del lavoro pubblico e di efficienza  
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  
Vista la preliminare deliberazione del  
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  
del 21 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata  
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28  
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile  
2011;

Acquisito il parere delle competenti  
Commissioni della Camera dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del  
Senato della Repubblica non hanno espresso il  
proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei  
Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio  
2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione, di concerto  
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

### **Articolo 1:**

#### **Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, è  
inserito il seguente:

"6-quater. Per gli Enti locali, che risultano  
collocati nella classe di virtuosità di cui  
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6  
luglio 2011, n. 98, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  
111, come individuati con il decreto di cui al  
comma 2 del medesimo articolo, il numero  
complessivo degli incarichi a contratto nella  
dotazione organica dirigenziale, conferibili ai  
sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo  
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  
2000, n. 267, non può in ogni caso superare la  
percentuale del diciotto per cento della  
dotazione organica della qualifica dirigenziale  
a tempo indeterminato. Si applica quanto  
previsto dal comma 6-bis".

#### **Articolo 2:**

##### **Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**

1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente."

#### **Articolo 3:**

##### **Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**

1. All'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6."

#### **Articolo 4:**

##### **Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**

1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: "articolo 30, comma 4." sono sostituite dalle seguenti: "articolo 31, comma 4."

#### **Articolo 5:**

##### **Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**

1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni

introdotte dal medesimo decreto.

2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

#### **Articolo 6:**

##### **Norme transitorie**

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.